

ANTONIO CARROZZA

LEZIONI DI DIRITTO AGRARIO

I

ELEMENTI DI TEORIA GENERALE

FERNANDO CAMPOS SOARES
OAB-SP 104.110

GIUFFRÈ EDITORE
MILANO

era ben poco illuminante circa l'essenza e l'ampiezza della materia «agricoltura e foreste», domani, con la descritta ristrutturazione dell'apparato burocratico di vertice, lo sarà ancor meno. Riorganizzare le competenze e distribuirle fra i vari uffici in base ai comparti produttivi, vale a dire per gruppi di prodotti, significa ritornare sul discutibile criterio dell'individuazione del tutto empirica dell'agricoltura attraverso il numero ed il tipo dei suoi prodotti.

5. La teoria biologica dell'agrarietà. Fondamento ed estensione.

— Constatata, nel modo sopra esposto, l'inutilità dei tentativi di estrarre dai dati offerti dalle fonti primarie e secondarie del diritto positivo elementi utili per una definizione dell'agricoltura (e conseguentemente dell'oggetto del diritto agrario: cap. V, sez. III) non resta che seguire una diversa direzione di ricerca, facendo capo — come già preannunciato — ad una *nozione extra-giuridica del fenomeno agrario*. Solo così sarà possibile individuare quel carattere di «agrarietà» che forma il *proprium* dell'attività dell'agricoltore.

I primi spunti in questa direzione si debbono a studiosi latino-americani e in particolare alla scuola argentina (Mugaburu, Carrera), anche se taluni cultori italiani di scienze agrarie e in particolare il Faenza sono poi pervenuti autonomamente a formulare la seguente proposizione, che rappresenta il punto di partenza per sviluppare anche sul piano tecnico-giuridico quella che potremmo chiamare *teoria agro-biologica dell'agrarietà*: l'attività produttiva agricola consiste nello svolgimento di un *ciclo biologico concernente l'allevamento di esseri animali o vegetali*, che risulta legato direttamente o indirettamente allo sfruttamento delle forze e delle risorse naturali, e che si risolve economicamente nell'ottenimento di frutti (vegetali o animali) destinati al consumo, sia come tali sia previa una o più trasformazioni.

Ancora è stato rilevato che tutte le attività dipendenti da cicli biologici legati alla terra, o più genericamente alla natura, sono sottoposte all'imperio di forze naturali; alcune di esse sono influenzabili ed indirizzabili dall'intervento organizzato dell'uomo, altre no, mentre nelle attività industriali in senso stretto i processi produttivi,

quand'anche siano di carattere biologico ⁽³⁾, sono nella totalità dominabili dal produttore, in ambienti perfettamente controllati. Di qui il corollario che ogniqualvolta si procede verso posizioni di affrancaimento del ciclo produttivo dal dominio delle forze o delle risorse naturali, anche se non strettamente legate alla terra, il carattere agricolo diminuisce. Pertanto ai confini che separano l'industria dall'agricoltura si trovano una serie di attività che, pur avendo magari subito profonde modificazioni tecnologiche ed organizzative, possono ancora esser chiamate agricole, al contrario di altre attività che, ad un certo punto della loro evoluzione, sono ormai ascrivibili al settore secondario dell'economia.

Fra le attività che ancora denunciano i caratteri fondamentali della dipendenza da un ciclo biologico, anche se sotto certi aspetti gli elementi della natura sono stati messi sotto controllo e forzati ed accelerati, vanno catalogate le *coltivazioni in serra*, che mirano essenzialmente a realizzare prodotti orticoli o floreali con anticipo o con ritardo rispetto ai tempi di maturazione dei prodotti coltivati a cielo aperto, e a sottrarli per mezzo di prestazioni varie all'incostanza e all'inclemenza dei fattori ambientali, climatici e metereologici.

Un altro esempio la cui diffusione è crescente è dato dalle cosiddette colture «fuori terra» come le *colture idroponiche e simili*, basate sulla produzione di piante immerse in un sostituto inerte del terreno, in locali coperti e con luce, temperatura e umidità regolabili. Anche in questi casi, sebbene il fattore originario «terra» risulti completamente superato e sostituito, l'esito dell'impresa dipende in definitiva dall'andamento del ciclo biologico.

Per la medesima ragione sono ancora da riportare al settore agricoltura, nonostante l'eventuale applicazione di tecniche e strutture produttive analoghe a quelle riscontrabili nel settore industriale, certe *forme di allevamento intensivo di animali* estranee alla nozione classica di «bestiame», eppure oggi di grande importanza economica, come l'avicoltura (si veda la corretta dimostrazione che ne dà E. Romagnoli), l'apicoltura, ecc.

In molti di questi casi si tratta di colture che potremmo chiamare

(3) Così nella fabbricazione degli antibiotici, dove vengono allevate delle muffe (esseri viventi del mondo vegetale), o nella produzione delle bio-proteine.

«artificiali» per distinguerle da quelle tradizionali; ma la portata della distinzione è relativa (può riguardare certi profili amministrativi o fiscali della gestione), perché anche le colture artificiali «mettono capo alla produzione di beni che sono, nella loro intrinseca natura e per il loro processo genetico, beni corrispondenti a quelli tradizionalmente ricavati dal fondo» (Galgano).

Si è tuttavia obiettato — da parte del Galgano stesso — che nelle coltivazioni in serra, o più in generale nelle coltivazioni «protette», non ricorrerebbe il duplice rischio che caratterizza la produzione agricola vera e propria: più precisamente sarebbe presente il rischio di mercato, tipico di qualunque tipo di impresa ed immancabile, ma sarebbe assente il rischio, peculiare dell'agricoltura, relativo all'ambiente nel quale la produzione si svolge. «Questa — scrive il citato autore — non è costretta a svolgersi nell'ambiente naturale e non è perciò esposta ai mutevoli e incontrollati elementi della natura, alle imprevedibili vicende stagionali; non è subordinata alla durata naturale del ciclo produttivo; né c'è, appunto perché il processo produttivo è svincolato dalla vicenda dell'ambiente esterno, quella incertezza di previsione della quantità e qualità dei prodotti che è caratteristica dell'agricoltura».

Codesta obiezione può essere superata facendo semplicemente osservare che anche le colture in discorso presentano aspetti di quella debolezza costituzionale, inerente alla precarietà del risultato utile della produzione, che contraddistingue qualsiasi allevamento di animali o di vegetali e dipende appunto dai meccanismi genetici di una materia vivente: questo è il vero rischio insito in ogni operazione agricola e poiché si presenta inscindibile dal ciclo biologico (nascita, sviluppo, maturità, malattia, morte della pianta o dell'animale) possiamo ben chiamarlo «rischio biologico» (*amplius* nel cap. II). L'incombere diuturno di questo rischio concreta uno dei presupposti necessari affinché l'imprenditore agricolo possa avvalersi della condizione di maggior favore accordata dalla legge a questo tipo d'impresa, bisognoso di incentivazioni e di sostegno (finanziario, fiscale, ecc.) da parte dei pubblici poteri. Così, a titolo di esempio (e in attesa di ritornare più diffusamente sull'argomento del rischio: cfr. cap. II), ricordiamo la precarietà del raccolto di piante coltivate in serra, a causa di attacchi di malattie e di parassiti che compromettono in ogni

momento la crescita e la vitalità della piantagione e che sono tipici delle colture protette; e la considerazione è da estendere all'allevamento di animali, anche del tipo moderno di allevamento «in batteria», perché gli animali sono esseri viventi non diversamente dalle piante coltivate, si ammalano così come si ammalano le piante, sono anch'essi attaccati da parassiti a somiglianza delle piante.

Tutto ciò coopera alla permanenza di elementi di alea (abbiamo in proposito parlato di «rischio biologico», con tutte le possibili implicazioni di carattere economico e giuridico) che bastano a rivelare la presenza dell'agrarietà, e quindi a determinare situazioni (perfettamente o imperfettamente) agrarie, meritevoli comunque di un trattamento anomalistico rispetto a quello delle situazioni regolate dal diritto civile o ricadenti nell'ambito della commercialità.

6. (segue) Corollari del principio agro-biologico. — Se si accetta l'impostazione della teoria agro-biologica dell'agrarietà — sommariamente descritta nel paragrafo che precede — si può pervenire a fissare alcuni corollari che ne discendono, e contemporaneamente a sfatare certi luoghi comuni della cultura giuridica.

a) Anzitutto la fecondità del criterio proposto si misura di fronte alla casistica delle singole produzioni astrattamente classificabili dentro o fuori del settore «agricoltura e foreste»; casistica che ha sempre costretto la giurisprudenza ad affrontare problemi di qualificazione altrimenti insolubili oppure risolvibili, come più spesso risolti, in maniera formalistica e comunque sulla base di criteri esegetici che sono l'eredità di una mentalità antiquata.

Già si è detto in precedenza delle *coltivazioni cosiddette artificiali* per distinguerle dalle *naturali*. Un altro settore in cui regna una grande incertezza di qualificazione (come attività agricola o al contrario come attività industriale-commerciale) è quello delle *imprese vivaistiche*, il quale potrebbe essere recuperato all'agricoltura in base alla semplice constatazione che pure l'attività del vivaista che coltivi fiori o piante od alberi presenta i caratteri fondamentali dell'allevamento vegetale, con tutti i rischi tipici ch'esso comporta, nonostante che accessoriamente egli faccia commercio delle piante prodotte in azienda, consentendo agli acquirenti di ottenerne i frutti o di usarle per abbellimento dei propri giardini, ecc.

È stato fatto giustamente notare (Masi) che l'incertezza della qualificazione in questo campo dipende per lo più dal fatto che le sentenze si occupano di un solo profilo della questione, e cioè del rapporto sussistente fra l'attività di produzione e quella di alienazione delle piante, per verificare quale sia l'attività preminente, e non danno sufficiente risalto alla questione, assolutamente preliminare, dell'agrarietà oppure no della coltivazione vivaistica in sé e per sé.

Per quanto attiene all'allevamento di «altri» animali, non compresi nel «bestiame», il problema di attribuzione si è presentato più volte per i cavalli da corsa, e la giurisprudenza si è mostrata riluttante all'inclusione di questo tipo di attività fra le imprese agricole, essenzialmente perché la destinazione del prodotto non è quella tradizionale del servizio prestato al fondo (il «bestiame» nel significato storico del vocabolo) o dell'impiego a scopi alimentari. Ma su quest'ultimo punto è chiaro l'equivoco, dovuto al fatto che, contrariamente all'opinione corrente alla quale sovente si adegua la giurisprudenza con le sue interpretazioni restrittive, i prodotti agricoli non sono tutti destinati all'alimentazione (e perciò, sul piano sistematico, bisogna concludere che il diritto agrario non coincide affatto col diritto dell'alimentazione: v. § 31, lett. B): si pensi, fra l'altro, ai fiori e alle piante ornamentali, alle fibre tessili, al tabacco. E altrettanto va detto a proposito dell'allevamento di animali: si pensi, oltre al caso già ricordato dei cavalli da corsa (ai quali possiamo aggiungere, senza dar motivo di scandalo, i cani da corsa), agli animali da pelliccia, ai colombi viaggiatori, ai lombrichi allevati per farne *humus* o esche per pescatori, e agli animali domestici in genere (4).

In tutti questi casi è risolutivo l'accertamento della presenza di un *allevamento*, di qualunque tipo esso sia, a prescindere sia dalla specie zoologica o botanica dell'oggetto allevato, che per il nostro tema è irrilevante, sia dalle modalità nonché dalle finalità dell'allevamento, sia ancora dai caratteri (figura, dimensioni, ecc.) del prodotto stesso: per es., trattandosi di avicoltura, sono da riguardare come frutti anche le uova.

E con il termine «allevamento» — che rappresenta la parola-chiave di tutto il ragionamento — si vuole alludere all'insieme di cure

(4) Non è accoglibile neanche l'affermazione che siano suscettibili di allevamento in senso agrario soltanto gli animali che servono direttamente a soddisfare «bisogni biologici dell'uomo» (Ragusa-Maggiore).

necessarie a far nascere, far crescere, ricoverare, custodire, alimentare, curare dalle malattie l'animale o la pianta ed eventualmente far sì che si riproduca. L'allevatore segue, sorveglia e, potendo, guida lo sviluppo del *ciclo biologico* dall'inizio alla fine, cioè dalla nascita allo stato adulto o maturo, dalla semina al raccolto, secondo che si tratti di animale o di vegetale.

È innegabile l'utilità di scomporre l'attività di allevamento nelle varie operazioni che la integrano, perché in tal modo si può constatare se ricorra effettivamente un allevamento, accertandosi che nessuna delle operazioni su indicate, presunte necessarie, venga a mancare. Ma quali delle varie operazioni possono davvero dirsi essenziali? Una risposta sicura non può prescindere dal collegamento della singola operazione con il ciclo biologico: solo questo collegamento restituisce al termine «allevamento» il suo significato autentico.

Certo si danno fattispecie, e ogni tanto la magistratura è investita del relativo esame, che risultano al limite della agrarietà in quanto non ricorrono in esse tutte le operazioni o fasi del ciclo biologico, ma ne ricorrono solamente due, che generalmente sono le fasi iniziale e finale: così nell'allevamento *estensivo* di pesci che viene praticato nelle 'valli' del Delta del Po mediante semina di avannotti lasciati poi liberi di «pascolare» e successiva cattura — a distanza di tempo — degli esemplari divenuti commerciabili.

Può trattarsi, però, anche di una sola fase intermedia. Un'applicazione assai interessante di quest'ultima situazione si ritrova nell'attività di pre-germinazione delle patate da seme, onde aumentarne il rendimento: in Francia si è registrato il caso di un'impresa dedita esclusivamente a questa operazione e il Consiglio di Stato nel 1957 l'ha qualificata agricola, sul rilievo che nella pre-germinazione può vedersi una trasformazione di natura biologica costituente una fase della vegetazione della pianta.

Si pone invece come ostacolo insuperabile all'attribuzione della natura agricola l'assenza di tutte quante le fasi che precedono la raccolta, senza che il produttore abbia posto le premesse per la nascita e per il naturale sviluppo dei frutti: ciò che accade per i funghi e tartufi non coltivati, per i frutti minori del bosco, per i fiori di campo e le piante selvatiche e in generale per tutti i prodotti cosiddetti «spontanei», anche se possiedono proprietà nutritive o terapeutiche che li rendono appetibili e sostengono la domanda di mercato.

b) In secondo luogo, sembra a portata di mano un chiarimento ulteriore concernente la *vexata quaestio* dell'appartenenza all'agricoltura delle attività di *caccia* e di *pésca*. Queste attività non integrano affatto ipotesi di ottenimento di prodotti agricoli mediante allevamento, ma si risolvono in attività di natura prettamente estrattiva (di selvaggina dalla selva, di pesci dalle acque del mare o del fiume). A

favore della riconduzione della caccia e della pesca alla sfera dell'agricoltura depongono unicamente motivi pratici e atteggiamenti tradizionali; e c'è ancora da dire che tanto l'una che l'altra si svolgono normalmente nello stesso ambiente in cui si svolge l'opera dell'imprenditore agricolo e con questa vengono spesso ad interferire (così E. Casadei).

Su questo punto ritorneremo in seguito. Qui è importante sottolineare, dopo aver ricordato la pesca, che una ipotesi di allevamento nel senso autentico sopra esposto, e quindi di attività inseribile nell'agricoltura, ricorre per la produzione artificiale di pesci, anguille, mitili, ostriche e simili, oggetto della moderna *piscicoltura* o *itticoltura* in bacini di acque dolci o salate, interne od esterne; e ricorre perfino nello sfruttamento delle acque di mare per la coltivazione di alghe (per fare ancora una volta un caso limite ma tutt'altro che irrilevante — come il Giappone insegna — dal punto di vista economico). È chiaro che la piscicoltura non ha nulla a che vedere con la pesca (5).

Anche chi, fra gli scrittori italiani di diritto della navigazione, non si sente di aderire a tale discriminazione (come D. Gaeta), non può fare a meno di osservare che «la distinzione giuridicamente rilevante da fare è tra *stabilimenti destinati alla cattura* di specie migratorie o allo sfruttamento di banchi sottomarini e *stabilimenti di allevamento* (piscicoltura, molluschicoltura): infatti nel primo caso gli organismi acquatici si trovano allo stato libero e la loro apprensione con l'intento di farli propri costituisce quel modo di acquisto della proprietà che è l'occupazione e che è esplicitamente previsto per gli animali che formano oggetto di pesca (art. 923 cod. civ.), mentre nel secondo caso gli organismi acquatici, in quanto frutti naturali (art. 820 cod. civ.), appartengono fin dalla nascita al concessionario dello stabilimento o ad altro soggetto eventualmente legittimato e la loro apprensione da parte di chi non abbia titolo costituisce furto o reato analogo (cfr. art. 33, 2° comma, del testo unico del 1931 delle leggi sulla pesca e artt. 15, lett. f, e 25 della legge n. 965 del 1965)».

c) In terzo luogo, si constata che la *silvicoltura*, quantunque prevista dall'art. 2135 cod. civ. (e norme derivate) disgiuntamente dalle altre due forme di attività agricola primaria (coltivazione del suolo, allevamento di animali), non è altro che una specie della

(5) In argomento regna la confusione. Se ne trova traccia anche nella legge cecoslovacca n. 102 del 1963, la quale, dopo aver esattamente affermato che la piscicoltura va concepita alla stregua di un settore della produzione agricola, aggiunge ch'essa comprende l'allevamento, la selezione, la protezione e ... *la pesca di pesci e di altri animali acquatici*.

coltivazione del suolo o meglio dell'allevamento di vegetali. Sotto questo aspetto sono da giustificare non solo l'abbinamento risultante dalla nota formula costituzionale «agricoltura e foreste» ma anche la riconduzione del forestale all'agrario in senso largo, sotto il profilo sia normativo che scientifico (cfr. § 23, lett. *b*).

Si avverta peraltro che l'assimilazione della silvicoltura alle altre specie di attività agricola è calzante soprattutto per quella parte del d. forestale che afferisce all'impresa di coltivazione del bosco. La correlazione si fa più problematica e l'unità si allenta, senza mai sciogliersi del tutto, nelle altre parti del d. forestale in cui prevalgono gli scopi di tutela dei servizi d'interesse pubblico offerti dal bosco e, più in generale, di conservazione degli equilibri ecologici (v. ancora il § 23).

d) In quarto luogo, riceve una luce diversa il tema tanto discusso della rilevanza della «terra» e quindi del «fondo», che è la proiezione del terreno sul piano giuridico-patrimoniale o giuridico-aziendale.

Per la esatta comprensione della teoria agro-biologica è fondamentale la constatazione che *ciò che si coltiva non è la terra bensì la pianta* (sia interrata o no), come a ragione ha fatto notare Massart. Infatti la constatazione incrina la veridicità del collegamento terra-produzione agricola. E la conclusione non cambia se al fondo terrestre si sostituisce quello formato di acqua (per es. un laghetto artificiale affittato per allevarvi pesci): ipotesi che serve a relativizzare il concetto di *fondo* e che scalza l'immagine stereotipa che di questo l'agricoltura vecchia maniera ci ha consegnato.

Se è valido l'assunto che la nota distintiva dell'agrarietà consiste nello svolgimento di un ciclo biologico che sfocia nell'acquisizione di frutti animali o vegetali — sotto l'incombere di un rischio peculiare, legato agli aspetti genetici e biologici — bisogna ritenere infondata l'opinione secondo cui le attività agricole si distanzerebbero dalle commerciali (o dalle civili, per chi ammette questo terzo genere) sempre e comunque a causa della presenza del bene terra. Non è accettabile nemmeno la tesi più sfumata per cui le attività di carattere agricolo si distinguerebbero per la specifica natura del mezzo produttivo impiegato. Vero che normalmente l'agricoltura viene tuttora svolta *con* la terra e *sulla* terra e richiede perciò, di regola, la presenza del fondo. Ma possiamo dire (con Cigarini) che accanto a questa agricoltura rimasta «territoriale» o, forse meglio, «fondiaria» — statisticamente prevalente — ne esiste un'altra, di importanza economica

e sociale via via crescente, che dovremo chiamare «non territoriale» o «non fondiaria», la quale prescinde dall'impiego della terra nel significato ricevuto da secoli, pur avendo in comune con le colture di tipo tradizionale lo sfruttamento dei medesimi meccanismi genetici e biologici di produzione (*).

(*) Con le soprastanti indicazioni circa la fecondità del criterio agro-biologico dell'agrarietà può ritenersi assolto il compito di proporre una interpretazione del vocabolo «agricoltura» che consenta, per intanto, di risalire al concetto di diritto agrario, offrendo altresì i presupposti di una definizione plausibile: v. *infra*, cap. III. In queste pagine, peraltro, l'argomento del criterio agro-biologico è stato trattato in forma assiomatica, cioè come principio da considerare vero per la sua stessa evidenza, il che può essere giustificato da ragioni di opportunità didattica. Ma il discorso dev'essere ripreso e approfondito tenendo conto di alcune opinioni critiche espresse al riguardo: di queste opinioni e delle repliche alle quali esse a lor volta prestano il fianco è parso opportuno trattare nel capitolo V, sezione II, dove si affronta l'argomento del metodo e conseguentemente della determinazione dell'oggetto del d.a., sulla quale esse potrebbero influire.